



CITTÀ DI ROMANO DI LOMBARDIA
(Provincia di Bergamo)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
NICOLI SEBASTIAN	SINDACO	Presente
Allevi Giovanni	PRESIDENTE	Presente
Voltini Lorenzo	CONSIGLIERE	Presente
Arlanch Francesco	CONSIGLIERE	Presente
Suardi Paola	CONSIGLIERE	Presente
LOCATELLI FRANCO	CONSIGLIERE	Presente
Tengattini Edoardo	CONSIGLIERE	Presente
PALOSCHI LUDOVICA	CONSIGLIERE	Presente
ZAPPELLA ORNELLA	CONSIGLIERE	Presente
Deho' Enrico	CONSIGLIERE	Presente
Sferch Simone	CONSIGLIERE	Assente
Natali Romualdo	CONSIGLIERE	Assente
Nozza Andrea	CONSIGLIERE	Assente
Patelli Paolo	CONSIGLIERE	Presente
Rossi Pierluigi	CONSIGLIERE	Assente
Bellini Emiliano Angelo	CONSIGLIERE	Presente
Bergamaschi Fiorenzo	CONSIGLIERE	Assente

Totale Presenti 12, Assenti 5

Assiste all'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE Consolandi dott.ssa Giuliana, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ALLEVI GIOVANNI nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO:
**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E
DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2024**

Risultano presenti gli Assessori Comunali: Seghezzi Marco, Brignoli Chiara, Bettinelli Luca e Beretta Alberto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore Seghezzi Marco illustra l'argomento in esame;

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dall'1 gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visto il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

Visto il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

Visto il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

Visto il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

Visto il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Visto il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Visto il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;

Considerato che, per le fattispecie di cui al precedente capoverso, il Comune negli anni successivi può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Evidenziato che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

Preso atto che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

Dato atto che con comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'Economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023;

Rilevato che Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, entro i consueti termini dell'invio al 14 ottobre di ciascun anno, per la successiva pubblicazione sul portale entro il 28 ottobre e che pertanto *"non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, le aliquote vigenti nell'anno di imposta 2023"*;

Visto il decreto interministeriale 20 luglio 2021 con il quale sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

Rilevato che detto decreto ha specificato le caratteristiche delle delibere tariffarie e regolamentari dell'IMU al fine della loro pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla*

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Verificato che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all’azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

Preso atto che, ai sensi dell’art.1, comma 751 della L.160/2019, dall’annualità 2022 sono esenti i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;

Considerato che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili dall’anno d’imposta 2024 sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Categoria catastali A/1, A/8, A/9 abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Aree fabbricabili
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati destinati a servizio protez civile ecc.
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati locazioni a canone concordato regolato
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27.04.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2023;

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto premesso, di confermare per l’anno 2024 le aliquote e le detrazioni IMU come si seguito indicato:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille, detrazione euro 200,00;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1 per mille**;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,60 per mille** (7,6 per mille, quota Stato + 3,0 per mille, quota Comune);
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,60 per mille**;
- terreni agricoli: aliquota pari al **8,20 per mille**;
- aree fabbricabili: aliquota pari al **10,60 per mille**;
- unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, ed alle relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431: aliquota pari al **7,95 per mille**;
- fabbricati realizzati su aree destinate a servizio di protezione civile di sicurezza pubblica, gravati da vincolo di destinazione ad attività di pubblica utilità con provvedimenti dell’Autorità amministrativa: aliquota **5,20 per mille**;

Calcolato che il gettito previsto IMU è pari ad un importo di 3.490.000,00 Euro, al netto della quota di alimentazione del FSC;

Preso atto che il comma 747 lettera c) della L.160/2019 prevede che la base imponibile è ridotta del 50% *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori”*;

Rimarcato che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria L.160/2019 (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 25.06.2020, esecutiva ai sensi di legge;

Preso atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Bilancio in data 19.12.2023;

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n.11, astenuti n.1 (Patelli Paolo), espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di prendere atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di confermare le seguenti aliquote IMU da applicare nell’anno 2024 così come approvate con delibera del Consiglio comunale n. 13 del 27.04.2023 e di seguito elencate:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA IMMOBILI
6,00 per mille Detrazione euro 200,00	abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
1,00 per mille	fabbricati rurali ad uso strumentale
10,60 per mille	fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10
10,60 per mille	fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti
8,20 per mille	terreni agricoli
10,60 per mille	aree fabbricabili
7,95 per mille	unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale, ed alle relative pertinenze, alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell’articolo 2 della

	legge 9 dicembre 1998, n. 431
5,20 per mille	fabbricati realizzati su aree destinate a servizio di protezione civile di sicurezza pubblica, gravati da vincolo di destinazione ad attività di pubblica utilità con provvedimenti dell'Autorità amministrativa

- di dare atto che, per quanto concerne i comodati, gli stessi soggiacciono alle condizioni agevolative di cui al comma 747, lettera c) della L.160/2019, di cui in premessa;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1[^] gennaio 2024, ai sensi della normativa vigente;
- di dare atto che, ai sensi dell'art.1, comma 767 della Legge 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che ai fini della pubblicazione l'Ente è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, secondo le specifiche tecniche approvate con Decreto Interministeriale del 20 luglio 2021.

Inoltre, con apposita separata votazione conclusasi con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 1 (Patelli Paolo), espressi in forma palese;

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to ALLEVI GIOVANNI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Consolandi Giuliana

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paradiso Filippo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 27-12-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paradiso Filippo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paradiso Filippo

È copia conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paradiso Filippo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, del D.Lgs 267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paradiso Filippo